

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica  
di concerto con  
l'Assessore per l'Economia

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2023-2025;

**VISTA** la Deliberazione n. 106 dell'1 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (come modificato dal comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25) che, tra l'altro, autorizza per l'anno 2023 la spesa annua di **326.997.500,00 euro** da destinare ai trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani di cui al sopra richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

**VISTO** il D.A. n. 195 del 25 maggio 2023 con il quale - in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 17 maggio 2023 - è stato approvato il riparto provvisorio della somma complessiva di **€ 261.924.845,49 euro** a titolo di trasferimenti regionali destinati ai Comuni per l'anno 2023, accantonando la somma di **€ 3.479.704,51** da destinare in sede di riparto definitivo dei medesimi trasferimenti;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 con il quale, per l'esercizio finanziario 2023, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 22 migliaia di euro destinata alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.A. n. 340 del 4 agosto 2023 con il quale - in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 26 luglio 2023 - è stato approvato il riparto della somma complessiva di **€ 22.000.000,00**, da destinare ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (con esclusione dei comuni delle Isole minori) a titolo di integrazione dei

trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2023 di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 5/2014 e s.m.i.;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 15, commi 1 e 2, e dell'art. 29 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 in virtù del quale nel bilancio gestionale della Regione del corrente anno, al capitolo 191301 (riferito alla spesa per i trasferimenti regionali in favore dei comuni) è stato iscritto l'ulteriore stanziamento di **€ 81.749.375,00**;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che, testualmente, recita: *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate*;

**VISTO** il comma 15 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

**VISTO** il comma 15bis del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 (introdotto dal comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che prescrive di assicurare ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015;

**VISTO** ancora il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di *“spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”*;

**VISTO** il comma 1quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

**VISTO** il comma 20 dell'art. 22 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 con il quale è stato disposto che *per l'esercizio finanziario 2023 non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie relative ai trasferimenti per forme di democrazia partecipata di cui al secondo periodo del comma 1 e al comma 1 quater dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni*;

**VISTA** la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce con le assegnazioni ordinarie in favore di ciascun Comune la copertura della quota parte, già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati, eccedente rispetto alle assegnazioni disposte a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

**VISTO** il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti

utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale n. 5/2014](#) e s.m.i.;

**VISTI** il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale n. 5/2014](#) e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3 che ha istituito (per distacco dal comune di Trapani) il comune di Misiliscemi e che, in particolare, all'articolo 6 prevede che i comuni interessati siano tenuti a predisporre, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione territoriale;

**VISTO** il verbale (inviato, a mezzo P.E.C., dal comune di Misiliscemi in data 14 febbraio 2022 ed acquisito agli atti del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al prot. n. 2759 del 15 febbraio 2022) concernente la regolazione dei rapporti finanziari tra i comuni di Trapani e di Misiliscemi con il quale, tra l'altro, è stato convenuto di utilizzare quale modalità per il riparto dei trasferimenti regionali quello previsto, per i trasferimenti erariali, dal comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539;

**VISTO** il comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale dispone che - in attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti - la ripartizione dei fondi specificati alla lett. a) del precedente comma 17, venga effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

**VISTO** il Documento di sintesi (trasmesso con nota prot. n. 22746 dell'11 dicembre 2023 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 5 dicembre 2023 nel corso della quale - con riferimento ai trasferimenti correnti destinati ai comuni per l'anno 2023 - è stato convenuto di procedere al riparto definitivo secondo quanto dettagliatamente illustrato nella Nota metodologia allegata al presente decreto per costituirne parte integrante;

**CONSIDERATO** che, in virtù di apposite disposizioni di legge, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa per l'anno 2023, si è provveduto alla copertura di specifici interventi finanziari autorizzati in favore di alcuni Comuni e/o categorie di comuni e dettagliatamente elencati richiamata Nota metodologica ;

**CONSIDERATO** che - nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed al fine della conseguente determinazione delle ulteriori risorse spettanti ai comuni quali quarta trimestralità dei trasferimenti regionale per l'anno 2023 - è necessario procedere, secondo quanto convenuto in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 5 dicembre 2023, al riparto definitivo della somma complessiva di **€ 287.209.550,00**;

**RITENUTO**, per quanto sopra rappresentato, di dovere approvare - in attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei comuni, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 5 dicembre 2023 - il riparto definitivo della somma complessiva di **€ 287.209.550,00**, destinata ai Comuni per l'anno 2023 a titolo di trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., dettagliatamente riportato nelle Tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente decreto, per costituirne parti integranti;

*per quanto sopra esposto*

## DECRETA

**Art. 1** - In attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni citate in premessa, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 5 dicembre 2023, è approvato - secondo quanto previamente specificato nelle Tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e conclusivamente esposto nella colonna "Q" della Tabella n. 4 - il riparto definitivo della somma complessiva di € **287.209.550,00** spettante, per l'anno 2023, ai Comuni a titolo di trasferimenti regionali autorizzati dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dal comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8.

**Art. 2** - Le quote determinate per ciascun comune per effetto del riparto approvato con il presente decreto comprendono – in conformità alle disposizioni di cui ai commi 10, lett. a), 11 e 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i., nonché del comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - le quote del costo del personale con contratti di lavoro già a tempo determinato (dettagliatamente specificate alla colonna "I" della Tabella n. 2 allegata al presente decreto) non coperte con il fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, garantite dalla Regione per l'anno 2023.

**Art. 3** - Sulla scorta del riparto approvato con il presente provvedimento, tenuto conto delle risorse già assegnate nell'anno 2023 a titolo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> trimestralità (compresa l'integrazione disposta con il D.A. n. 340 del 4 agosto 2023), saranno determinate, assegnate ed impegnate le risorse spettanti ai Comuni a titolo di 4<sup>a</sup> trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2023.

**Art. 4** - In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai comuni assegnatari di spendere il 2 per cento delle somme complessivamente assegnate per l'anno 2023 (al netto delle quote complementari, richiamate al precedente articolo 2), con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Per effetto del comma 1<sup>quater</sup> del medesimo art. 6 non sono tenuti al predetto obbligo i comuni in stato di dissesto alla data del provvedimento di assegnazione.

**Art. 5** - Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 18 dicembre 2023

L'Assessore per l'Economia  
**On.le Marco Falcone**

L'Assessore per le Autonomie locali  
e la Funzione pubblica  
**On.le Andrea Barbaro Messina**